

Il T.a.r. per le Marche dichiara rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 120, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali.

T.a.r. per le Marche, sezione I, ordinanza, 24 luglio 2018, n. 519 – Pres. Filippi, Est. Morri

Circolazione stradale – Patente di guida – Revoca obbligatoria anziché facoltativa in caso di sottoposizione a misure di sicurezza personali – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede” - invece che “può provvedere” - alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna il T.a.r. per le Marche ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice nella strada, nella parte in cui prevede che il Prefetto debba, anziché possa, revocare la patente di guida al soggetto che sia sottoposto a una misura di sicurezza personale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 della Costituzione.

II. – Nel caso esaminato dall'ordinanza in commento, il Magistrato di Sorveglianza di Ancona sottoponeva il ricorrente alla misura di sicurezza della libertà vigilata, precisando, nello stesso provvedimento, che nulla ostava a che il soggetto potesse continuare a fare uso della patente di guida, in costanza della misura, per ragioni legate all'attività lavorativa. Il Prefetto, tuttavia, con il provvedimento impugnato, revocava la patente di guida in applicazione dell'art. 120, secondo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il Collegio, nel sollevare questione di legittimità costituzionale, osserva che:

- a) il prevalente orientamento della giurisprudenza, amministrativa e civile, ritiene che:
 - a1) il provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di sicurezza personali sia espressione di discrezionalità amministrativa, ma costituisca un atto dovuto in presenza delle condizioni stabilite dalla norma;
 - a2) in caso di impugnazione del provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida, la giurisdizione appartenga al giudice ordinario;

- b) l'orientamento prevalente potrebbe, tuttavia, essere rivisitato alla luce della pronuncia resa da Corte cost., sentenza, 9 febbraio 2018, n. 22 (in *Giur. it.*, 2018, 6, 1495, con nota di ZUFFADA, e in *Dir. pen. e processo*, 2018, 5, 611, nonché oggetto della News US, in data 27 febbraio 2018, alla quale si rinvia per approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali) che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della medesima norma, nella parte in cui stabilisce che il Prefetto "*provvede*", anziché "*può provvedere*", alla revoca della patente, con riguardo all'ipotesi di condanna per i reati, in tema di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha osservato che l'art. 120 del d.lgs. n. 285 del 1992 contrasta con il principio di ragionevolezza in quanto:
- b1) collega, in via automatica, lo stesso effetto, rappresentato dalla revoca della patente di guida, ad una varietà di fattispecie eterogenee che possono interessare anche fatti di lieve entità e risalenti nel tempo;
 - b2) stabilisce l'automaticità e la doverosità della revoca, mentre l'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede che il giudice penale che emette una condanna per i reati previsti nel decreto presidenziale ha la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente di guida, per un periodo non superiore a tre anni;
- c) l'art. 120 del codice della strada appare violare il principio di ragionevolezza, anche in relazione alle misure di sicurezza personali:
- c1) in considerazione della disomogeneità delle misure applicabili (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche), della molteplicità di situazioni in cui le stesse possono essere applicate – potendo costituire espressione di una maggiore o minore pericolosità del soggetto – e della possibile diversa durata delle misure applicate;
 - c2) in quanto, a differenza del Prefetto, il magistrato di sorveglianza esercita un potere discrezionale nello stabilire le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata anche in relazione all'utilizzo della patente di guida;
- d) pertanto, la norma che prevede un potere vincolato di revoca evidenzia profili di disparità di trattamento, sproporzionalità e irragionevolezza incidenti sulla libertà personale, sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione in contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost.;
- e) la questione di legittimità, se fondata, produrrebbe effetti anche sulla giurisdizione, radicando quella del giudice amministrativo, in quanto

consentirebbe di qualificare la situazione giuridica soggettiva in termini di interesse legittimo di fronte all'esercizio di poteri discrezionali.

III. – Per completezza si segnala quanto segue:

f) Corte cost., sentenza, 9 febbraio 2018, n. 22, cit., ha dichiarato:

f1) *“fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nella parte in cui prevede la revoca obbligatoria della patente di guida conseguente a condanna penale in materia di stupefacenti, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.”;*

f2) *“manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da giudice a quo privo di giurisdizione nella causa principale”;*

g) in punto di giurisdizione nei casi di revoca e di sospensione della patente di guida:

g1) nel senso che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 120, secondo comma, del codice della strada, nella parte in cui dispone che il prefetto *“provvede”* - invece che *“può provvedere”* - alla revoca della patente, consenta di qualificare la situazione giuridica soggettiva in termini di interesse legittimo di fronte all'esercizio di poteri discrezionali, radicando la giurisdizione del giudice amministrativo si vedano: T.a.r. per la Lombardia - Brescia, sez. I, 26 marzo 2018, n. 343; T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 31 maggio 2018, n. 181;

g2) nel senso che il provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di sicurezza personali sia espressione di discrezionalità amministrativa, ma costituisca un atto dovuto, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, si vedano, tra le altre: T.a.r. per il Lazio - Roma, sez. I *ter*, 17 gennaio 2018, n. 548; T.a.r. per la Campania - Napoli, sez. V, 24 gennaio 2018, n. 487; Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10406, in *Foro it.*, 2014, I, 2539 (cui si rinvia per ogni approfondimento); T.a.r. per la Puglia - Lecce, sez. I, 10 febbraio 2014, n. 365, *ibid.*, III, 547;

g3) Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2015, n. 15573, in *Foro it.*, 2015, I, 3133 secondo cui *“rientra nella giurisdizione ordinaria l'impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della perdita totale dei punti della patente di guida, ne viene disposta la revisione”*; Cons. Stato, Ad. gen., 13 luglio 2012, n. 3395/10 in *Foro it.*, 2012, III, 390 con nota di CERBO, secondo cui *“quando consegua alla comunicazione della perdita integrale del punteggio per violazioni al codice della strada, il provvedimento che dispone la revisione della*

patente di guida rappresenta un atto dovuto di natura vincolata; pertanto, la relativa impugnazione è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza funzionale del giudice di pace”;

- g4) T.a.r. per la Puglia - Bari, sez. II, 10 luglio 2015, n. 1058, in *Foro it.*, 2015, III, 593 secondo cui *“rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia riguardante la legittimità del decreto prefettizio con cui è stata revocata la patente di guida a una persona condannata per un reato ostativo alla titolarità dell’abilitazione alla guida (nella specie, per il reato di cui all’art. 73, 5^o comma, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309)”*; T.a.r. per il Lazio - Roma, sez. III ter, 5 marzo 2015, n. 3817 in *Foro it.*, 2015, III, 594, in relazione alle controversie concernenti la mancata ammissione alle prove d’esame per conseguire nuovamente la patente dopo che questa è stata revocata (nel caso di specie, la questione era vagliata con riferimento alla revoca disposta nelle ipotesi di guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti), secondo cui *“rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia riguardante la decorrenza del triennio durante il quale chi sia incorso nella revoca della patente di guida, a seguito delle violazioni di cui agli art. 186, 186 bis e 187 cod. strada, non può conseguire una nuova patente”*;
- g5) in dottrina, V. POLI, in CARINGELLA – DE NICTOLIS – GAROFOLI – POLI, *Il riparto di giurisdizione*, Milano, 2008, II ed., 1060 ss.